

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/818 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 441, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione ⁽²⁾ specifica il modello uniforme per l'informativa sui valori degli indicatori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) a norma dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) I modelli di informativa utilizzati dagli enti individuati come G-SII ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE dovrebbero tenere conto delle norme internazionali, in particolare le norme emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Comitato di Basilea).
- (3) Il modello riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 ricalca quello utilizzato dal Comitato di Basilea per l'esercizio di raccolta dei dati 2015.
- (4) Ogni anno il Comitato di Basilea pubblica a gennaio un modello di informativa aggiornato. Per promuovere a livello mondiale l'uniformità dell'informativa e la trasparenza del processo di individuazione dei G-SII, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1030/2014.
- (5) Poiché la raccolta dei dati per il processo di individuazione 2016 inizia nel primo trimestre 2016 e visto che gli enti devono sapere esattamente quali dati devono essere comunicati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).

⁽³⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- (7) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Formato uniforme

Gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) segnalano in formato elettronico all'autorità competente le informazioni utilizzate per individuarli come G-SII (indicatori, dati accessori e voci per memoria) usando il modello riportato nell'allegato, tenuto conto delle precisazioni dei dati sottostanti e delle istruzioni impartite ogni anno dall'autorità competente. Utilizzando tale modello e tenuto conto di dette precisazioni e istruzioni i G SII rendono pubblici i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del punteggio degli enti conformemente al metodo di individuazione previsto dal regolamento (UE) n. 1222/2014.

I G-SII non sono tenuti a rendere pubblici i dati accessori e le voci per memoria.»;

- 2) all'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Dopo l'informativa da parte dei G-SII le autorità competenti inviano, senza indebito ritardo, all'Autorità bancaria europea (ABE) i modelli compilati, comprensivi dei dati accessori e delle voci per memoria. L'ABE pubblica sul proprio sito web, a fini di centralizzazione, il modello compilato, ad esclusione dei dati accessori e delle voci per memoria.»;

- 3) l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

ALLEGATO

«ALLEGATO

MODELLO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE (G-SII)

Dati bancari generali

Sezione 1 — Informazioni generali	
a. Informazioni generali fornite dall'autorità di vigilanza competente	
(1) Codice paese	
(2) Denominazione della banca	
(3) Data della segnalazione (aaaa-mm-gg)	
(4) Valuta della segnalazione	
b. Informazioni generali fornite dall'ente segnalante	
(1) Unità della segnalazione	
(2) Principio contabile	
(3) Data dell'informativa al pubblico (aaaa-mm-gg)	
(4) Lingua dell'informativa al pubblico	
(5) Indirizzo web dell'informativa al pubblico	

Indicatore della dimensione

Sezione 2 — Esposizioni totali	Importo

Indicatori dell'interconnessione

Sezione 3 — Attività verso altri enti finanziari	Importo

Sezione 4 — Passività verso altri enti finanziari	Importo

Sezione 5 — Titoli in circolazione	Importo

Indicatori della sostituibilità/dell'infrastruttura dell'ente finanziario

Sezione 6 — Pagamenti effettuati nell'anno della segnalazione (esclusi i pagamenti infra-gruppo)	Importo
Sezione 7 — Attività in custodia	Importo
Sezione 8 — Operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari	Importo

Indicatori della complessità

Sezione 9 — Importo nozionale dei derivati OTC	Importo
Sezione 10 — Titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita	Importo
Sezione 11 — Attività di livello 3	Importo

Indicatori dell'attività transgiurisdizionale

Sezione 12 — Attività transgiurisdizionali	Importo
Sezione 13 — Passività transgiurisdizionali	Importo

Dati accessori

Sezione 14 — Indicatori accessori	Importo
Sezione 15 — Voci accessorie	Importo»